COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 46 del 13-02-2026

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA DI SGOMBERO N. 10 DEL 23-01-2026 E AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO DEI RESIDENTI NEGLI IMMOBILI SITI IN VIA CAVOUR N. 50 (FL. 17, P.LLA 185, SUB. 4). A SEGUITO DI ACCERTATA STABILITÀ STRUTTURALE.

documento omissis ai fini della pubblicazione

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

In data 22.01.2026, a seguito di segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, veniva accertato un dissesto statico presso i fabbricati di via Cavour nn. 60 e 74 dovuto presumibilmente a un'importante perdita idrica in corso di accertamento da parte delle autorità competenti;

Per ragioni di pubblica e privata incolumità, si rendeva necessario lo sgombero precauzionale dei suddetti fabbricati e, successivamente al crollo parziale avvenuto in data 23.01.2026, anche degli stabili ai civici 41, 48, 49, 50, 52 di via Cavour e del civico 25 di Vico V Marco Rocco, giusta Ordinanza Sindacale n.10 del 23.01.2026.

Dato atto che successivamente agli eventi di cui in premessa l'Ente comunale ha provveduto tempestivamente a nominare un Tecnico incaricato di verificare le condizioni di staticità degli immobili sgomberati per motivi precauzionali;

VISTA:

La Relazione Tecnica di sopralluogo inerente l'unità abitativa **sita in Via Cavour n. 50 Fl. 17, P.lla 185*** OMISSIS *** ** che riporta una valutazione preliminare dello stato di consistenza delle strutture, a seguito del crollo di parte delle vicine porzioni di fabbricati siti in via Cavour ai civici 60 e 74, dalla quale emerge che:

- "Dal sopralluogo eseguito si è potuto constatare che la struttura portante è costituita presumibilmente da muratura di tufo e composta da n.3 piani."

- "Dal sopralluogo eseguito in data 30.01.2026 nell'unità abitativa in oggetto è emersa la presenza di localizzate, lievi e trascurabili lesioni che non incidono sulla sicurezza e sulla stabilità dell'opera. Dalle ispezioni eseguite si è evinta una condizione generale che non presenta deficit di natura strutturale riconducibili all'evento del 23.01.2026 …..Pertanto, i lievissimi difetti riscontrati sono ascrivibili esclusivamente agli elementi di finitura."
- Si segnalano alcune lesioni rilevate in corrispondenza delle parti comuni del corpo scala.
- All'indomani del crollo l'UTC di Casoria ha subito provveduto a incaricare una società di geognostica e monitoraggio allo scopo di verificare lo stato del sottosuolo prospiciente l'area crollata su cui insistono anche gli altri fabbricati

  adiacenti, e a controllare nel tempo i movimenti degli stessi fabbricati mediante un rilievo topografico, previa installazione di mire catarifrangenti sulle facciate dei fabbricati a cavallo del crollo su via Cavour. In particolare, sono state eseguite n°3 indagini geoelettriche spinte sino ad una profondità di circa 7m, e n° 3 prove penetrometriche dinamiche DPSH fino ad una profondità di circa 15m; dall'esame dei risultati il laboratorio riporta che all'interno del volume investigato non sono emerse anomalie che potrebbero segnalare la presenza di cavità ipogee fino alla profondità investigata. Per quanto concerne il monitoraggio topografico, attraverso l'installazione di mire catarifrangenti, si valutano gli eventuali spostamenti dei fabbricati sotto osservazione; allo stato attuale sono state installate n° 8 mire topografiche lungo i palazzi prospicienti via Cavour.
- Durante l'attuale breve periodo di osservazione si rileva l'assenza di spostamenti significativi, atteso il fatto che i valori riscontrati, dell'ordine del millimetro, rientrano nelle approssimazioni di misura e nelle fluttuazioni legate

  alle distorsioni termiche.

documento omissis ai fini della pubblicazione

- Dalle informazioni acquisite in sede di ispezione, il lieve e localizzato quadro fessurativo rilevato può essere associato esclusivamente al raggiungimento di uno stato limite di esercizio (SLE) che non condiziona la sicurezza delle strutture e non ad uno stato limite ultimo (SLU). Quanto rilevato, presumibilmente solo in parte associato all'evento descritto in premessa, non ha alterato le condizioni di sicurezza strutturale dell'opera rispetto allo stato antecedente all'evento (crollo) del 23.01.2026;

- Quanto asserito consente di sostenere che secondo lo scrivente, sulla base delle ispezioni eseguite, non è necessario effettuare una verifica di sicurezza delle strutture secondo le norme vigenti in quanto lo stato di conservazione delle strutture non è stato significatemene alterato dall'evento in oggetto descritto in premessa, come stabilito dal legislatore in materia di sicurezza strutturale. Attraverso le indagini nel sottosuolo ed il monitoraggio altimetrico emerge una situazione di stabilità delle strutture cristallizzata dopo l'evento del 23.01.2026, che naturalmente deve essere mantenuta sotto osservazione nel tempo, almeno fino alla definitiva messa in sicurezza del sottosuolo all'incrocio tra via Cavour e via Leonardo da Vinci (area di sedime del crollo).

- Rilevato, pertanto, che dalla relazione tecnica di sopralluogo descritta si evidenzia che:
  - ✓ "le condizioni di scurezza della struttura in esame risultano esattamente le stesse di quelle che esse presentavano prima del crollo verificatosi a cavallo tra i civici 60 e 74 di via Cavour in Casoria la mattina del 23.01.2026 ed in forza delle quali il manufatto risultava abitabile ed essere regolarmente in esercizio".
  - ✓ "si certifica che ad oggi non si rilevano criticità nelle strutture portanti dell'unità abitativa attribuibili all'evento del 23.01.2026, ed in generale del fabbricato, e che non sussistono condizioni di pericolo imminente, ritenendo AGIBILE l'unità abitativa da un punto di vista statico in forza degli strumenti in base ai quali risultava in esercizio immediatamente prima del crollo del 23.01.2026 descritto, non avendo registrato condizioni di peggioramento della sicurezza per effetto del suddetto evento."

VISTO

- L'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- L'art. 2 del D.M. 1° agosto 2008, relativo alle competenze del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

ORDINA

- La revoca del provvedimento di sgombero limitatamente all'unità abitativa sita in via Cavour n. **n. 50 (Fl. 17, P.lla 185, *** OMISSIS ***);**

COMUNICA CHE

-Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti;

-in caso di inadempienza, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt.650 e 677 del Codice Penale;

-in caso di accertata inottemperanza, l'Amministrazione procederà d'ufficio, nei modi e nei termini di legge, con recupero delle spese sostenute a carico degli obbligati;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata agli interessati
  *** OMISSIS ***

documento omissis ai fini della pubblicazione

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

- Al Comando di Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e al Settore IV e VII;
- Al concessionario Ottogas srl alla Italgas srl ed alla E-distribuzione per il ripristino e la verifica dei servizi;

Che la presente ordinanza sia affissa in albo pretorio secondo i termini di legge;

RENDE NOTO

Ai sensi degli articoli: 3, comma 4 e 11, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ai sensi del DPR 1199/71 entro 120 giorni.
Che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Antonio Isoldo, Dirigente del Settore VI LL.PP.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

documento omissis ai fini della pubblicazione